

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

**COMUNICATO UFFICIALE N. 137/CGF**

**(2013/2014)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 6 dicembre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

## **I° COLLEGIO**

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO TRAPANI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DJURIC MILAN SEGUITO GARA JUVE STABIA/TRAPANI DEL 23.11.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 38 del 26.11.2013)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Trapani Calcio s.r.l. di Trapani, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Djuric Milan a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **II° COLLEGIO**

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu; Avv. Alessandro Zampone - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**2. RICORSO S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/NAPOLI DEL 10.11.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 74 del 11.11.2013)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.a. di Napoli, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO JUVENTUS F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 50.000,00 CON L'OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON I SETTORI DENOMINATI " CURVA SUD E CURVA NORD" PRIVI DI SPETTATORI E REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA SANZIONE DELIBERATA CON C.U. N. 66 DEL 28.10.2013 IN RIFERIMENTO ALLA GARA JUVENTUS/GENOA DEL 27.10.2013;**
- **AMMENDA DI € 10.000,00,**

**INFLITTE SEGUITO GARA JUVENTUS/NAPOLI DEL 10.11.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 74 dell' 11.11.2013)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Juventus F.C. S.p.a. di Torino, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 6 dicembre 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete